



Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
SOPRINTENDENZA DEL MARE

DECISIONE DI CONTRARRE

“IL PATRIMONIO RITROVATO - Tutela, fruizione e valorizzazione dei relitti sommersi siciliani” CUP G14H24000070001 - Codice FSC: FSCRI_RI_3432 - Codice Caronte:

SI_1_34469. Approvazione stipula accordo di collaborazione tecnico scientifica.

(art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Il Soprintendente del Mare

Visto l'articolo 14, lettera “n”, dello Statuto della Regione Siciliana, che individua la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo 1 cita testualmente: "L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio;

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo;

Considerato che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

Considerato che la legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata recepita dalla Regione Siciliana con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e ss.mm. ii.;

Considerato che l'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi che non rientrano nel campo di applicazione degli appalti pubblici e, pertanto, senza necessità di dover esperire gare ad evidenza pubblica, purché nel rispetto delle condizioni ivi indicate;

Vista la nomina del Dott. Giovanni Puccio quale Responsabile del Progetto per l'intervento in oggetto e del Dott. Roberto La Rocca, Responsabile della P.O.1 della Soprintendenza del Mare quale Direttore dei Lavori per il Progetto in oggetto;

Considerato che il l'Università di Malta, con sede legale in Msida, Malta MSD2090, P. IVA MT 1289 4031, dispone delle strumentazioni e delle competenze necessarie per realizzare un'iniziativa specifica di ricerca sistematica nelle acque dell'Arcipelago delle Eolie prevista nella progettualità FSC;

Considerato che la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento della Ricerca, relativa all'attività sistematica nelle acque dell'Arcipelago delle Eolie, nell'ambito del Progetto, riguarderà i seguenti obiettivi generali: (a) svolgimento di attività scientifiche di carattere archeologico in acque profonde con l'impiego di subacquei, inclusa la documentazione digitale delle operazioni di scavo subacqueo; (b) ricerca scientifica sui resti lignei conservati del relitto di Capistrello, con relativo trasferimento in vasca di dissalazione all'interno di tendostruttra e documentazione, presso il Museo archeologico di Lipari; (c) attività di ricerca relative all'imaging subacqueo a fini scientifici e di

profondità; (d) indagini archeologiche sui depositi presenti nell'area protetta del relitto, a profondità comprese tra i 50 e i 100 metri; (e) attività di ricerca e recupero di reperti diagnostici, con relativo trasferimento in vasca di dissalazione sull'isola e documentazione.

Considerato che la Soprintendenza del Mare e l'Università di Malta sono interessate ad avviare la suddetta collaborazione sistematica avvalendosi delle reciproche competenze tecnico scientifiche e promuovendo le suddette attività comuni. Pertanto, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, è interesse delle Parti definire un accordo per disciplinare la reciproca collaborazione;

Considerato che le attività di studio e ricerca istituzionali dell'Università di Malta sono compatibili con le attività svolte dalla Soprintendenza del Mare e che, pertanto, rappresentano attività di interesse comune, in armonia con l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

Art. 1

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativo i lavori del Progetto FSC 2021-2027 – Delibera CIPESS n. 41 del 09/07/2024 – DGR 6 del 23/01/2025 – Intervento: “IL PATRIMONIO RITROVATO - tutela, fruizione e valorizzazione dei relitti sommersi siciliani” CUP G14H24000070001 - Codice FSC : FSCRI_RI_ 3432 - Codice Caronte: SI_1_34469.

Art. 2

Di sottoscrivere un Accordo operativo di collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali per instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise finalizzate alla realizzazione di progettualità comuni. In particolare, oggetto del presente Accordo di Ricerca è la collaborazione tecnico-scientifica tra l'Università di Malta e la Soprintendenza del Mare finalizzato per lo svolgimento della Ricerca, relativa all'attività sistematica nelle acque dell'Arcipelago delle Eolie, nell'ambito del Progetto, con i seguenti obiettivi generali: (a) svolgimento di attività scientifiche di carattere archeologico in acque profonde con l'impiego di subacquei, inclusa la documentazione digitale delle operazioni di scavo subacqueo; (b) ricerca scientifica sui resti lignei conservati del relitto di Capistrello e documentazione; (c) attività di ricerca relative all'imaging subacqueo a fini scientifici e di profondità; (d) indagini archeologiche sui depositi presenti nell'area protetta del relitto, a profondità comprese tra i 50 e i 100 metri; (e) attività di ricerca di reperti diagnostici.

Art. 3

Alla luce delle attività svolte, la Soprintendenza del Mare si impegna a rimborsare all'Università di Malta, a titolo di ristoro delle sole spese sostenute e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, un importo massimo complessivo di € 250.000 (Euro duecentocinquantamila/00) fuori campo IVA, per assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di applicazione del tributo ai sensi dell'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

L'importo pattuito, da corrispondersi per anticipazioni, sarà erogato previa emissione di note di debito sulla base delle somme a disposizione del quadro economico del progetto FSC e a mero titolo di rimborso dei costi sostenuti e rendicontati, nonché a seguito di verifica della conformità delle spese sostenute.

Art. 4

Le attività oggetto del presente Accordo di Ricerca, rientranti tra le finalità istituzionali di ricerca svolte dalla Soprintendenza del Mare e dell'Università di Malta, sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta generale delle “Decisioni di contrarre” della Soprintendenza del Mare e copia dello stesso, agli atti del procedimento *de quo*.

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, nonché ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, verrà pubblicato, giusta art. 37, comma 2, del D.L. 14.03.2013, n. 33, sul sito dell’Amministrazione regionale.

Il Soprintendente del Mare *ad interim*
Ferdinando Maurici